

trasmissione orale si sedimentano e si stratificano sui margini dei manoscritti giuridici, molto spesso fondendosi gli uni con gli altri in un processo costante di aggiornamento permanente.

È il trionfo dei *legistae* (legisti).

## 5. Dalle scuole allo Studium: a) la Glossa Ordinaria

All'aprirsi del Duecento Bologna appare ancora il tempio dell'esegesi letterale del *corpus* giustiniano e della glossa: un'attitudine rigorosa e un monopolio nella didattica che cominciavano peraltro a essere insidiati da diverse e fortunate esperienze.

La più sbrigliata formazione di taglio pratico somministrata nelle scuole minori ci è già nota nella sua duplice manifestazione. Essa aveva costituito una risposta alla domanda forte di un percorso di studio mirato alle professioni legali, una domanda alla quale peraltro le stesse cattedre bolognesi non erano rimaste sorde. Già dalla metà del secolo precedente alla primaria modalità di insegnamento incentrata sul *legere*, sulla lettura del testo al quale il *legum doctor* ancorava le sue glosse, si affiancò la discussione di *quaestiones legitimae*, volte a dipanare i percorsi argomentativi che dall'interno della compilazione giustiniana conducevano al disciplinamento di un *casus legis*, dalla legge cioè contemplato. Ne scaturì una messe di dotti materiali didattici tendenti a condurre i discenti verso una capillare conoscenza dell'architettura e dei percorsi dei *libri legales*, una conoscenza che riposava sulla certezza che la risposta all'interrogativo teorico proposto dal *dominus* alla riflessione della sua classe fosse solo e solamente quella indicata dalle antiche leggi di Giustiniano. Ricca testimonianza di questa specificazione della scienza e della didattica dei glossatori sono le catene di *dissensiones dominorum*, dispute scolastiche fra i più illustri maestri (Alberico di Porta Ravennana, Ugolino Presbiteri, Guglielmo di Cabriano) in merito alla soluzione di *casus* disciplinati in prevalenza da costituzioni del *Codex Iustinianus*. Analoghi obiettivi di una compiuta esegesi testuale dell'antica normativa perseguirono i celebri *casus* sintetizzati nella seconda metà del Duecento da Francesco di Accursio († 1293) e da Viviano Tosco al fine di illustrare il 'fatto' sul quale il legislatore romano aveva espresso un giudizio e formulato una risposta normativa: essi divennero una parte integrante della Glossa Ordinaria di Accursio († 1263) al *Corpus iuris civilis* di cui a breve ci occuperemo.

Ma i fatti della vita si presentavano anche per altro tramite all'attenzione del glossatore, poiché sempre maggiori situazioni giuridicamente rilevanti esulavano dalla previsione e quindi dalla normativa contenuta nella compilazione di Giustiniano: si pensi alle nuove questioni dell'ambiente cittadino politicamente organizzato in 'comune' (*quaestiones statutorum*) e a quelle scaturenti dai rapporti feudali (*quaestiones feudorum*). Spettava al giurista/interprete compiere l'operazione di raccordo fra le norme antiche e i fatti nuovi avvalendosi di tutte le

possibilità argomentative esplicitamente o implicitamente contenute nella *littera* del *Corpus iuris civilis*, plasmandoli con l'armamentario della dialettica e della retorica scolastiche e riconducendoli a sistema. Il *casus* non previsto dalla legge di Giustiniano generava allora la *quaestio* e si trattava di *quaestio de facto* o *ex facto emergens* (scaturente cioè da una concreta situazione del presente e bisognosa di disciplinamento). La differenziazione del *casus legis* – sfera della certezza, in quanto contenuto nella *littera* del legislatore romano – dalla *quaestio* – sfera della probabilità, in quanto risolta dallo sforzo esegetico del giurista medievale – recava con sé anche una diversa collocazione delle due *species* scientifiche nell'ambito dell'attività didattica dei *legum doctores* della Scuola dei Glossatori. Il *casus* era attratto all'interno della lezione accademica e sviluppato nell'ambito della *lectura* del testo giustiniano come parte integrante di esso, mentre le *quaestiones* già dall'ultimo scorcio del XII secolo si mostrarono strumento più duttile. Discusse in appositi spazi della didattica destinati alla disputa pubblica e solenne, esse fornivano agli studenti un esercizio di logica argomentativa che, nel ritmo del *pro*, del *contra*, della *solutio*, riproduceva l'andamento dialettico del processo e metteva in osmotico rapporto la rigida precettistica dei monumenti giustiniani con le varianti fattuali del divenire storico. Sui margini dei manoscritti dei *libri legales*, fra le glosse magistrali *reportatae* dalla penna di anonimi studenti trova spazio – in esplicita connessione con il testo legislativo – anche una moltitudine di *quaestiones* disputate nelle scuole e generate da fatti *emergentes*.

Ulteriore segnale di una mutata attitudine dei dottori di legge si coglie nel recupero del genere letterario delle *summae*, nei decenni precedenti il Duecento tipicamente transalpino. Le due più compiute sintesi al Codice e alle Istituzioni di Giustiniano provengono all'aprirsi del secolo dalla fucina bolognese e dal genio di Azzone. Non è un caso che proprio Azzone, nella *Summa al Codex*, esprima insofferenza nei confronti dello stratificarsi intorno ai libri legali dei materiali esegetici prodotti dalle generazioni di maestri avvicendatisi a Irnerio (*glossae*, *notabilia*, *dissensiones*, *casus*, *quaestiones*, ecc.). Analogo scontento palesa Pillio da Medicina tentando – come è noto – di lanciare dalla vicina Modena con il suo *Libellus disputatorius* un nuovo modello didattico affidato a formule mnemoniche (brocardi) e destinato a coinvolgere nella trama della formazione giuridica accademica anche il versante del diritto feudale. In questo contesto, che adombra una crisi della scienza dei glossatori, matura la lucida percezione del fiorentino Accursio, di vita e studi bolognesi, allievo prediletto di Azzone e a sua volta acclamato maestro di diritto, dell'esigenza di omogeneità e di univocità che proveniva dalle aule scolastiche come da quelle giudiziarie. Il patrimonio interpretativo espresso in oltre un secolo dalle cattedre felsinee aveva provveduto ad aggiornare e vivificare l'antico diritto imperiale mantenendolo 'in presa diretta' e ancorato ai tempi nuovi, ma proprio la sua ricchezza, testimoniata da opinioni magistrali divergenti quando non conflittuali, rischiava di comprometterne l'efficacia sia sul piano della didattica sia su quello concreto della pratica giudiziaria, entrambe bisognose almeno di univocità se non di certezze.

Accursio fece della revisione degli apparati di glosse di predecessori e di colleghi l'impegno di una vita, con ciò rivelando statura scientifica e lungimiranza non comuni. L'impegno fu immane: le glosse rifluite nei suoi apparati al *Corpus iuris civilis* sono all'incirca 97.000 mentre è impossibile determinare l'entità dei materiali scartati dal maestro. Ad agevolargli il compito provvide la fruizione dell'autorevole e robusta tradizione interpretativa di cui era erede, che congiungeva la dottrina di Bulgaro a quella di Azzone. Studi ancora recenti hanno dimostrato come gli apparati di quest'ultimo possano ben dirsi una prima redazione di quelli accursiani: fra il 1228 e il 1230 ne sortì un corredo interpretativo delle leggi di Giustiniano selezionato e ragionato. Accursio, padroneggiandolo e coordinandolo con personali contributi esegetici, immise nei circuiti della scuola e del foro una serie di apparati tanto chiari nel dettato quanto esaustivi nei contenuti: essi ebbero una fortuna rapida e immensa, battezzati come apparati 'ordinari' e come *Magna Glossa* al *Corpus* di Giustiniano, laddove l'aggettivo 'ordinario' sta a rappresentare il carattere di ufficiosa autorevolezza da essi conseguito. La *Magna Glossa* si impose sulla fluida tradizione esegetica delle scuole dei glossatori, condannando all'oblio le tesi che Accursio non aveva condiviso e inserito nella sua selezione. Trascritta sulla cornice esterna delle pagine manoscritte dei testi giustinianei, quindi stampata a muovere dalla prima edizione incunabola del 1468, essa si impose per oltre sei secoli come l'interpretazione corrente del complesso normativo civilistico, la sola capace di certificarne i contenuti al fine della divulgazione scolastica e dell'applicazione in sede giudiziaria, strumento di quel *ius commune* – diritto comune – nato nelle scuole di Bologna e diffuso attraverso il metodo dei suoi dottori di legge.

Il *Corpus iuris civilis* corredato dagli apparati accursiani segue la scansione in 5 volumi inaugurata nella stagione di Irnerio: il *Digestum vetus* (dal libro 1 al 24), l'*Infortiatum* (dal 25 al 38), il *Digestum novum* (dal 39 al 50), il *Codex* (primi 9 libri). Nel *Volumen* confluirono infine gli ultimi 3 libri del *Codex*, i 4 delle *Institutiones*, le Novelle di Giustiniano nella redazione dell'*Authenticum* e i *Libri Feudorum*, che dall'inizio del Duecento erano entrati a far parte dello strumento didattico utilizzato nello Studio. Per il corredo di glosse (apparato) che li contorna, Accursio riprodusse fedelmente la dottrina specialistica di Pillio da Medicina.

### b) la nascita dell'istituzione universitaria

Lo stabilizzarsi della fortuna delle scuole dei glossatori produsse inevitabilmente nell'arco della prima metà del Duecento anche un mutamento degli originali assetti spontaneistici che avevano improntato i rapporti fra studenti e docenti, rapporti modellati sul tipo contrattuale romanistico della *societas*. Gli scolari e i dottori erano legati da obbligo di reciproche prestazioni, che impegnava gli uni a corrispondere una *collecta*, gli altri a somministrare il loro sapere in regime di libera concorrenza fra scuole. La prima testimonianza di una embriona-

le organizzazione di *doctores discipulique* (dottori e discepoli) risale al 1155, allorché una numerosa rappresentanza di studenti accompagnata da dottori di legge e maestri di arti liberali colse l'occasione del passaggio nelle vicinanze di Bologna dell'Imperatore Federico I Barbarossa († 1190) per ottenere un privilegio recante la proibizione delle rappresaglie e comminante sanzioni a chi molestasse studenti e docenti, li offendesse o derubasse sia durante il viaggio sia durante il soggiorno in città. Tale privilegio fu trasformato tre anni dopo nella *Dicta di Roncaglia* (1158) in una costituzione imperiale – *Authentica «Habita»* – che ne ampliava il contenuto con la previsione di un foro speciale per gli studenti forestieri convenuti in città nella persona del loro maestro o del vescovo per gli ecclesiastici, in entrambi i casi più tolleranti della giustizia ordinaria. Le scuole, i loro promotori e i loro frequentanti divennero interlocutori preziosi per le magistrature del comune, spinte dalla necessità di mantenere all'interno delle mura cittadine quel lucroso 'mercato' della cultura. La dialettica non sempre facile fra le *societates* degli scolari e le istituzioni felsinee comportò un inevitabile irrigidimento delle prime, che assunsero la forma delle *nationes* (raggruppamenti studenteschi su base regionale), quindi quella più strutturata nelle due *universitates* degli studenti italiani *citramontani* e stranieri *ultramontani*. Costituite sulla falsariga delle corporazioni di arti e mestieri, che nei medesimi decenni qualificarono la piccola e media borghesia cittadina<sup>21</sup>, e con analogo scopo di difesa e di rappresentanza degli interessi dei partecipanti, le università segnarono la separazione delle politiche degli studenti da quelle dei docenti. Questi ultimi entrarono in diretto rapporto con il comune, che progressivamente garantì loro lucrosi *stipendia* in cambio del diritto all'esclusiva della didattica e di uno stabile radicamento delle scuole in città.

Di pari passo con la progressiva strutturazione degli apparati organizzativi procedeva la determinazione dell'*ordo studiorum* (piano degli studi). Un percorso di formazione la cui durata si stabilizzò fra i 5 e i 7 anni e che appare già delineato nei primi statuti della Università dei giuristi del 1252. Pochi decenni prima, nel 1219, il pontefice Onorio III († 1227) aveva disposto che il coronamento degli studi venisse celebrato con una solenne discussione di laurea nella cattedrale di San Pietro alla presenza dell'Arcidiacono, nel caso di specie il canonista Tancredi († 1236). La laurea fu fattualmente per Bologna una *licentia ubique docendi*, di insegnare cioè nell'ambito della giurisdizione universale della Chiesa e dell'Impero.

Mentre il fluido patrimonio dottrinale dei glossatori si consolidava nella *Magna Glossa* di paternità accursiana, la prima metà del Duecento vide anche le libere scuole dei dottori di leggi bolognesi radicalizzarsi nello *Studium*, al quale le articolazioni delle università degli studenti e dei *collegia* dei docenti attribuirono

<sup>21</sup> La vicenda medievale dell'associazionismo corporativo di arti e mestieri è sviluppata *infra*, in questo stesso capitolo, § 10.

le organizzazione di *doctores discipulique* (dottori e discepoli) risale al 1155, allorché una numerosa rappresentanza di studenti accompagnata da dottori di legge e maestri di arti liberali colse l'occasione del passaggio nelle vicinanze di Bologna dell'Imperatore Federico I Barbarossa († 1190) per ottenere un privilegio recante la proibizione delle rappresaglie e comminante sanzioni a chi molestasse studenti e docenti, li offendesse o derubasse sia durante il viaggio sia durante il soggiorno in città. Tale privilegio fu trasformato tre anni dopo nella *Dicta di Roncaglia* (1158) in una costituzione imperiale – *Authentica «Habitatio»* – che ne ampliava il contenuto con la previsione di un foro speciale per gli studenti forestieri convenuti in città nella persona del loro maestro o del vescovo per gli ecclesiastici, in entrambi i casi più tolleranti della giustizia ordinaria. Le scuole, i loro promotori e i loro frequentanti divennero interlocutori preziosi per le magistrature del comune, spinte dalla necessità di mantenere all'interno delle mura cittadine quel lucroso 'mercato' della cultura. La dialettica non sempre facile fra le *societates* degli scolari e le istituzioni felsinee comportò un inevitabile irrigidimento delle prime, che assunsero la forma delle *nationes* (raggruppamenti studenteschi su base regionale), quindi quella più strutturata nelle due *universitates* degli studenti italiani *citramontani* e stranieri *ultramontani*. Costituite sulla falsariga delle corporazioni di arti e mestieri, che nei medesimi decenni qualificarono la piccola e media borghesia cittadina<sup>21</sup>, e con analogo scopo di difesa e di rappresentanza degli interessi dei partecipanti, le università segnarono la separazione delle politiche degli studenti da quelle dei docenti. Questi ultimi entrarono in diretto rapporto con il comune, che progressivamente garantì loro lucrosi *stipendia* in cambio del diritto all'esclusiva della didattica e di uno stabile radicamento delle scuole in città.

Di pari passo con la progressiva strutturazione degli apparati organizzativi procedeva la determinazione dell'*ordo studiorum* (piano degli studi). Un percorso di formazione la cui durata si stabilizzò fra i 5 e i 7 anni e che appare già delineato nei primi statuti della Università dei giuristi del 1252. Pochi decenni prima, nel 1219, il pontefice Onorio III († 1227) aveva disposto che il coronamento degli studi venisse celebrato con una solenne discussione di laurea nella cattedrale di San Pietro alla presenza dell'Arcidiacono, nel caso di specie il canonista Tancredi († 1236). La laurea fu fattualmente per Bologna una *licentia ubique docendi*, di insegnare cioè nell'ambito della giurisdizione universale della Chiesa e dell'Impero.

Mentre il fluido patrimonio dottrinale dei glossatori si consolidava nella *Magna Glossa* di paternità accursiana, la prima metà del Duecento vide anche le libere scuole dei dottori di leggi bolognesi radicalizzarsi nello *Studium*, al quale le articolazioni delle università degli studenti e dei *collegia* dei docenti attribuirono

<sup>21</sup> La vicenda medievale dell'associazionismo corporativo di arti e mestieri è sviluppata *infra*, in questo stesso capitolo, § 10.

i caratteri prodromici di una complessa struttura didattica, scientifica e amministrativa destinata a vivere sino a oggi.

## 6. *Un nuovo ordine per il diritto della Chiesa: a) il Decretum di Graziano*

Il riformismo gregoriano e la lotta per le investiture connotarono la storia politica e giuridica della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni lungo l'arco breve di un cinquantennio che toccò il suo apice nel Concordato di Worms siglato dall'Imperatore Enrico V e da Papa Callisto II († 1124). Questa 'rivoluzione papale' segnò in Occidente l'autonomia della giurisdizione spirituale dalla secolare e gettò le fondamenta della dimensione ordinamentale della *res publica* cristiana. Un ordinamento politico e giuridico 'riformato', le cui gerarchie – sciolte da ogni legame, quando non soggezione, nei confronti dell'Impero e dei corpi feudali – solleccitarono la produzione di un potente complesso normativo che andò crescendo fino agli inizi del XIV secolo, accompagnato, al pari del versante delle *leges* giustinianee, da una originale elaborazione scientifica in sede scolastica. Un diritto – il canonico – e una scienza – la canonistica – che si modellarono sui monumenti di Giustiniano da poco riscoperti, mentre dai glossatori civilisti mutuarono il criterio dell'interpretazione letterale. Ai dottori di leggi i canonisti erano uniti dalla salda convinzione che al giurista/interprete competesse di conciliare, 'concordare' le fonti normative con le mutevoli istanze del presente, in un processo di costante adeguamento del vecchio al nuovo.

Espressione diretta del riformismo gregoriano fu la *Concordia discordantium canonum* – «Concordia dei canoni discordanti» – di Graziano († *post* 1143). Questa compilazione di dottrina e di normativa, cui venne attribuito il titolo solenne di *Decretum*, rappresentò per la storia della istituzione ecclesiale una drastica svolta: per suo tramite la teologia e l'ecclesiologia occidentali assunsero una definita connotazione giuridica.

L'opera graziana è stata descritta come «il primo sistema giuridico moderno»<sup>22</sup>, vale a dire la prima trattazione sistematica del complesso normativo canonistico, diretta a disciplinare l'organizzazione della Chiesa, a ribadire la sua autonomia sul versante spirituale, a definire le sue relazioni con il potere secolare, a circostanziare lo stato e la condotta del clero.

Le note biografiche di Graziano sono scarse e incerte: nato probabilmente fra Orvieto e Chiusi intorno alla fine dell'XI secolo, monaco camaldolese, negli anni 1130-1140 fu attivo in Bologna nel Monastero dei Santi Naborre e Felice e proprio nel capoluogo felsineo acquisì la formazione e il titolo di *magister* di arti

---

<sup>22</sup> D. Quaglioni, *Il nuovo ordinamento della Chiesa: decretisti e decretalisti*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, VIII Appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012.